



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Servizi Demografici, Pubbl.
Istruzione, Cultura, Sport,
Biblioteca, Contenzioso

Responsabile: Deiana Pierluigi

DETERMINAZIONE N. 749

in data 31/08/2018

OGGETTO:

Affidamento diretto della concessione della gestione della piscina comunale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2018 alla ditta A.S.D. Luna, nelle more delle valutazioni dell'Amministrazione in merito agli interventi necessari all'ottenimento della certificazione protezione incendi, propedeutiche all'individuazione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della gestione - Accertamento di entrata.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione numero 284 del 11 aprile 2018, con la quale si affidava direttamente la concessione del servizio di gestione della piscina comunale per il periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2018, nelle more della definizione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della stessa, alla ditta A.S.D. Luna Socio Culturale, con sede in via Tiepolo 7 – 09121 Cagliari – C.F. 92128400923 – P.I. 03551770922, a norma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 2016; con convenzione registrata al repertorio numero 33 del 16 aprile 2018;

Dato atto che:

- nel periodo intercorso è emersa la carenza di alcuni elementi essenziali, ostativa alla messa in gara della struttura: in particolare, è assente la certificazione di protezione antincendio;
- a seguito di incarico conferito dal Settore Tecnico al Perito Industriale Mereu Giovanni, finalizzato all'analisi degli interventi da eseguirsi per l'ottenimento della suddetta certificazione, veniva presentata nel mese di luglio 2018 apposita perizia di stima per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e di protezione antincendio della piscina comunale, per un costo totale pari a euro 106.660,00;

Considerato che i tempi tecnici per lo studio e la stesura della citata perizia, presentata a luglio 2018, poco prima della scadenza dell'attuale convenzione in essere, non hanno consentito né l'individuazione della procedura di gara più opportuna (condizionata dalla tipologia e dall'ammontare degli interventi da farsi) né, tanto meno, lo svolgimento della gara per la concessione pluriennale della gestione della piscina;

Ritenuto necessario, pertanto, un ulteriore congruo termine per la definizione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della gestione, tenuto anche conto degli interventi necessari all'ottenimento della citata certificazione, con oneri economici rilevanti che impongono una scelta da parte dell'Amministrazione tra l'ipotesi di stanziamento di fondi di bilancio per la realizzazione diretta delle opere, previo inserimento del relativo progetto nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente, o l'esecuzione delle stesse in capo al concessionario, previa predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica;

Dato atto che l'affidamento della gestione della piscina comunale è da ascrivere alla categoria delle concessioni di servizi, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Decreto Legislativo 50 del 2016 (Codice dei Contratti), alle quali, a norma dell'articolo 164, comma 2, del Decreto stesso, si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II per quanto compatibili; compresa l'applicabilità dell'articolo 36, comma 2, lettera a), in base al quale la stazione appaltante, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste, in tal senso, la delibera dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) numero 1300 del 14 dicembre 2016, nonché le linee guida numero 4, approvate con delibera della stessa Autorità numero 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al Decreto Legislativo 56 del 2017;

Considerato che, nelle more della definizione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della gestione della piscina comunale, e vista la scadenza al 31 agosto 2018 dell'attuale convenzione in essere, si rende opportuno procedere con affidamento diretto della concessione ai sensi e nei limiti di cui al citato articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti, al fine di evitare la soluzione di continuità nell'uso degli impianti; ciò, sia per ragioni di tipo tecnico, in quanto la chiusura della struttura e la

mancata manutenzione ordinaria provocherebbero un deterioramento dell'impianto nel suo complesso, oltre a esporlo a possibili atti vandalici; sia di tipo gestionale, in quanto l'interruzione dell'attività in attesa dello svolgimento della procedura di gara, oltre a causare un disservizio nei confronti della cittadinanza e degli atleti-utenti, creerebbe anche i presupposti per l'allontanamento degli stessi verso altre strutture, con comprensibili maggiori oneri di avvio per le gestioni successive;

Visto l'articolo 166 del citato Codice dei Contratti, che, in tema di concessioni (di lavori o servizi), sancisce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla Parte III del Codice stesso. Esse sono libere di decidere il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici;

Considerato il limite dei 40.000,00 euro imposto dal citato articolo 36, comma 2, lettera a), che consente una breve durata per l'affidamento diretto della concessione del servizio di gestione della piscina, non superiore a mesi quattro, per cui si ritiene maggiormente opportuno affidarla direttamente alla stessa ditta che l'ha gestita sino a oggi, in modo da garantire la continuità degli standard di qualità, sicurezza, accessibilità del servizio raggiunti;

Dato atto che nell'ambito della Convenzione vigente:

- il valore della concessione era stimato, a norma dell'articolo 167 del Codice dei Contratti, in euro 39.950,00 per un periodo non superiore a circa quattro mesi, pertanto entro il limite dei 40.000,00 euro sancito dal citato articolo 36, comma 2, lettera a) per l'affidamento diretto;
- il canone di concessione veniva fissato, in relazione ai dati relativi al fatturato e ai bilanci relativi ai precedenti periodi di gestione della piscina da parte della stessa ditta, in euro 100,00 mensili, in considerazione delle peculiarità del periodo di riferimento, posto che nei mesi di giugno e luglio la gestione soffre della forte diminuzione di utenti, mentre nel mese di agosto la struttura di regola resta chiusa agli stessi, con produzione, dunque, unicamente di spese di manutenzione senza utili di gestione;

Ritenuto di dover rimodulare il canone di concessione in relazione al periodo di affidamento diretto per i mesi da settembre a dicembre inclusi, in cui l'apertura della nuova stagione di nuoto garantirà il pieno regime di iscrizioni e tesseramenti, con utili di gestione sensibilmente superiori rispetto al precedente periodo in conclusione, e ritenuto congruo detto canone in euro 500,00 mensili, per un totale di euro 2.000,00 per l'intero periodo;

Dato atto che:

- in base all'articolo 32, comma 2, del Codice, *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”* ;
- in base all'articolo 37, comma 1, dello stesso Codice, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e

servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, da intendersi al netto dell'IVA, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38;

- restano operative le disposizioni in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:
 - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della Legge 488 del 1999 e articolo 1, comma 449, Legge 296 del 2006);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria (articolo 1, comma 450, Legge 296 del 2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge 208 del 2015);

Considerato che:

- la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3/2008 ha istituito il mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale numero 38/12 del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al SardegnaCAT mediante la registrazione e l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
- la direttiva sopra menzionata consente l'acquisto di beni e servizi anche attraverso l'affidamento diretto ai fornitori abilitati;

Accertato che la ditta A.S.D. Luna Socio Culturale risulta iscritto su SardegnaCat per le Categorie AL112 "Riparazione e manutenzione di impianti sportivi" e AL56 "Servizi ricreativi, culturale e sportivi";

Data atto, inoltre, che:

- in applicazione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del Codice, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, cosiddetto stand still, trattandosi di affidamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- a norma dell'articolo 32, comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; ritenuto, comunque, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario e per le modalità di gestione della piscina, tale da garantire la continuità dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati sino a oggi alla collettività, di dover stipulare apposita scrittura privata in forma di convenzione, secondo il modello che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e per essere specificamente approvato;

Dato atto che, nei confronti della ditta A.S.D. Luna Socio Culturale, con sede in via Tiepolo 7 - 09121 Cagliari – C.F. 92128400923 - P.I. 03551770922, si era già proceduto, nell'ambito dell'affidamento di cui alla citata determinazione numero 284 del 11 aprile 2018, ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico (non risultano annotazioni);
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico www.infocamere.it (regolare);
- documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL (regolare);
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'amministratore della società: risulta "nulla" per entrambi;
- verifica dei carichi fiscali pendenti, mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate con protocollo 9962 del 4 aprile 2018 (non risultano carichi fiscali pendenti);

Rilevato che le suddette verifiche possono ritenersi validamente acquisite anche per l'attuale affidamento, dato il breve periodo intercorso;

Ritenuto, quanto ai requisiti tecnico-professionali richiesti per la gestione della piscina comunale, che la ditta ne è indubbiamente in possesso, avendola gestita sino a oggi in virtù di precedente Convenzione Repertorio 529 del 15 settembre 2014 e successiva Repertorio 33 del 16 aprile 2018;

Dato atto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 50 del 2016, alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33 del 2013;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale numero 81 del 12 aprile 2016 ha approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018 e programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016/18, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 192 del 13 dicembre 2016 e dato atto che lo stesso dovrà essere firmato digitalmente per accettazione dal concessionario quale allegato alla convenzione;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 che approva il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo numero 267/2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011);

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di stimare in euro 39.950,00 il valore della concessione del servizio di gestione della piscina comunale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 50 del 2016;
2. Di affidare direttamente la concessione del servizio di gestione della piscina comunale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2018, nelle more delle valutazioni dell'Amministrazione in merito agli interventi necessari all'ottenimento della certificazione protezione incendi, propedeutiche all'individuazione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della gestione, alla ditta A.S.D. Luna Socio Culturale, con sede in via Tiepolo 7 – 09121 Cagliari – C.F. 92128400923

- P.I. 03551770922, a norma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 2016;
3. Di procedere, per il suddetto affidamento diretto, tramite il Sardegna CAT, mercato elettronico della Regione Sardegna, presso il quale la ditta A.S.D. Luna Socio Culturale risulta iscritta per le Categorie AL112 "Riparazione e manutenzione di impianti sportivi" e AL56 "Servizi ricreativi, culturale e sportivi";
 4. Di approvare il modello di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà stipularsi con il concessionario mediante firma digitale assieme al Patto di Integrità, pure allegato;
 5. Di stabilire che il canone di concessione che la ditta dovrà versare al Comune è pari a euro 500,00 mensili, per un totale di euro 2.000,00 per l'intero periodo;
 6. Di accertare la somma di euro 2.000,00, pari al canone di concessione per l'intero periodo di durata della stessa, sul Capitolo di Entrata 1570 "Proventi gestione piscina comunale", appartenente al titolo 3, tipologia 100, categoria 2, del Bilancio di previsione 2018;
 7. Di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, il credito di cui al presente atto avrà scadenza nel 2018;
 8. Di pubblicare il presente atto amministrativo sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 749 del 31.08.2018

Oggetto: Affidamento diretto della concessione della gestione della piscina comunale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2018 alla ditta A.S.D. Luna, nelle more delle valutazioni dell'Amministrazione in merito agli interventi necessari all'ottenimento della certificazione protezione incendi, propedeutiche all'individuazione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della gestione - Accertamento di entrata.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
E	2018	1570	0	D00749	1	Affidamento diretto della concessione della gestione della piscina comunale per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2018 alla ditta A.S.D. Luna, nelle more delle valutazioni dell'Amministrazione in merito agli interventi necessari all	3282	2.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 31.08.2018

L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

Servizio Cultura e Sport

Via Scipione, 1

Tel. 070 2360259 – Fax 070 2360257

email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DAL 16 APRILE AL 31 agosto 2018 (art.36, comma 2, lettera a, D.Lgs. 50/2016)

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____, in Sestu presso la sede del Comune in via Scipione n.1,

tra

il Comune di Sestu (di seguito denominato anche Comune), codice fiscale n.80004890929, rappresentato dal funzionario responsabile del servizio dottor Pier Luigi Deiana, nato a Cagliari il 12.09.1965, il quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune

e

la A.S.D. Luna Socio Culturale (di seguito denominata anche associazione, ditta, gestore o concessionario) con sede legale in Cagliari in via Tiepolo n. 7, codice fiscale n.92128400923, Partita IVA n.03551770922, rappresentata dal presidente Pau Mauro, nato a Cagliari il 06/06/1972, il quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione.

Premesso che:

- a) con deliberazione della Giunta comunale n.95 del 24.06.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale – settore Lavori Pubblici, finalizzato all'affidamento in gestione della piscina comunale di via Dante a società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui all'art.90, comma 25, della Legge 27/12/2002, n.289, e soggetti economici di cui all'art.34 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, e all'esecuzione a propria cura e spese di alcuni specifici interventi di manutenzione straordinaria diretti a rendere maggiormente fruibile l'impianto;
- b) con determinazione n.1154 del 24 giugno 2014 veniva indetta una procedura aperta, sensi dell'articolo 55, comma 5, del Decreto Legislativo 163 del 2006, per l'affidamento della gestione della piscina comunale e, con carattere di accessorialità, della realizzazione di interventi per l'adeguamento funzionale della struttura;
- c) con determinazione numero 1526 del 2 settembre 2014 si aggiudicava la gestione della piscina alla ditta A.S.D. Luna Socio Culturale, con sede in via Tiepolo 7 - 09121 Cagliari, per un periodo di tre anni e sette mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, stipulata il 15 settembre 2014 con repertorio numero 529;

- d) con determinazione numero 284 del 11 aprile 2018 si affidava direttamente la concessione del servizio di gestione della piscina comunale per il periodo dal 16 aprile 2018 al mese di agosto 2018 incluso, nelle more della definizione della procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della stessa, alla ditta A.S.D. Luna Socio Culturale, con sede in via Tiepolo 7 – 09121 Cagliari – C.F. 92128400923 – P.I. 03551770922, a norma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 2016;
- e) con successiva determinazione numero __ del __, essendo emersa la necessità di importanti interventi finalizzati all'ottenimento della certificazione protezione incendi per la piscina comunale, come documentata da apposita perizia di stima per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e di protezione antincendio presentata a luglio 2018 dal Perito Industriale Mereu Giovanni, quale presupposto per la messa in gara della struttura, è stata ulteriormente affidata direttamente la concessione della gestione alla ditta A.S.D. Luna Socio Culturale per altri quattro mesi, dal 1 settembre al 31 dicembre 2018, a norma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 2016, al fine di individuare la procedura di gara più opportuna per una concessione pluriennale della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della presente convenzione la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Via Dante in Sestu, dietro corrispettivo di un canone di concessione.

Articolo 2 - Durata della concessione

1. La concessione ha durata di quattro mesi, dal 1 settembre al 31 dicembre 2018.

Articolo 3 – Stipula del contratto – Convenzione

1. In applicazione dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50 del 2016, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, cosiddetto stand still, trattandosi di affidamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

2. A norma dell'articolo 32, comma 14, dello stesso D.Lgs.50/2016, il contratto relativo all'affidamento in oggetto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Comunque, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario e per le modalità e termini di gestione della piscina, tale da garantire la continuità dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati sino a oggi alla collettività, si stipula la presente convenzione.

3. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, da firmarsi digitalmente da entrambe le parti:

- a) la presente convenzione
- b) il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- c) il patto di integrità in materia di contratti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 192 del 13 dicembre 2016.

Articolo 4 - Finalità

1. La gestione dell'impianto viene affidata in modo esclusivo al concessionario. Questi dovrà garantire la possibilità di utilizzo generalizzato della struttura.
2. Potranno essere esercitate nell'impianto tutte le attività compatibili con la destinazione d'uso e svolte nel pieno rispetto delle condizioni generali di utilizzo.

Articolo 5 – Consegna dell'impianto

1. Il Comune concede alla ditta la gestione della piscina di Via Dante in Sestu, regolarmente funzionante, costituita dal complesso di beni immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, materiali e beni vari risultanti dal verbale di consegna.
2. Il verbale viene redatto all'atto di consegna dell'impianto, a seguito di sopralluogo congiunto, e sottoscritto dalle parti.
3. La ditta accetta di prendere in gestione la struttura, ogni sua pertinenza e gli impianti tecnologici posti a servizio dello stesso, nello stato di fatto e di diritto risultanti al momento della consegna della struttura medesima.
4. Dal giorno di consegna degli impianti grava sulla ditta ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti e indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio.
5. Salvo motivi di forza maggiore o diversi accordi tra le parti, una volta espletate le operazioni di consegna di cui al presente articolo, è obbligo della ditta avviare immediatamente l'esecuzione del servizio e delle relative prestazioni. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, il Comune potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
6. Il concessionario si impegna a utilizzare i beni ricevuti in consegna secondo la loro natura e funzione, a conservarli e a mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed efficienza.
7. Al termine del servizio dovrà riconsegnare i locali, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e quant'altro ricevuto in consegna in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale i rappresentanti del Comune faranno risultare eventuali contestazioni sullo stato di fatto di ciò che viene riconsegnato.

Articolo 6 - Descrizione del servizio

1. Il servizio oggetto di concessione prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - a) la ditta dovrà assicurare la gestione della piscina comunale con adeguato personale qualificato ivi compreso il coordinatore-responsabile dell'impianto;
 - b) lo svolgimento regolare ed efficace, da parte degli addetti all'impianto delle attività necessarie per il regolare e continuo funzionamento dell'impianto;
 - c) l'apertura dell'impianto dovrà essere effettuata quotidianamente, per almeno sei giorni la settimana e per un minimo di quattro ore la mattina e sei la sera;
 - d) l'apertura dell'impianto, salvo cause di forza maggiore, dovrà essere garantita per

- tutta la durata della concessione;
- e) il periodo e gli orari di apertura e funzionamento della piscina saranno stabiliti a propria discrezione dalla ditta, garantendo i minimi sopraindicati e dandone preliminarmente comunicazione scritta al Comune;
 - f) la ditta dovrà garantire la collaborazione con l'autorità scolastica (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'organizzazione specificatamente dedicata, in particolar modo durante la fascia oraria antimeridiana, all'utilizzo degli impianti da parte degli alunni;
 - g) dovrà essere garantito l'espletamento di corsi di nuoto per adulti, bambini, gestanti e persone diversamente abili, ginnastica in acqua, pallanuoto e altre attività agonistiche. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto;
 - h) dovranno essere poste in essere da parte della ditta tutte le iniziative atte a promuovere i controlli preventivi sull'idoneità alla pratica motoria e sportiva, amatoriale e agonistica, l'organizzazione di corsi di nuoto finalizzati alla correzione di problemi ortopedici e posturali.

Articolo 7 - Gestione amministrativa e tecnica

1. La concessione della gestione degli impianti della piscina comunale comporta l'espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici. La società dovrà garantire il regolare funzionamento della struttura per la parte tecnologica e impiantistica, trattamento acqua, riscaldamento, pulizia, manutenzione e riparazioni ordinarie. La ditta è tenuta a eseguire ogni operazione di manutenzione e riparazione ordinaria dei beni se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'impianto natatorio e il mantenimento in buone condizioni dei beni ricevuti in consegna.
2. Sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, oneri previdenziali e assistenziali relativi ai propri dipendenti, le spese relative alla dotazione del personale, gli oneri assicurativi, tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento impianto (luce, acqua, telefono, ecc.).
3. La ditta, prima dell'apertura dell'impianto, dovrà volturare a proprio nome tutti contratti relativi alle utenze utilizzate.
4. Spetta alla ditta la gestione dei rapporti con i destinatari finali del servizio (utenti, società sportive, enti e associazioni) per qualsiasi aspetto inerente la fruizione del servizio natatorio, fermo restando che il Comune si riserva di effettuare le attività di verifica dello standard quali-quantitativo reso.
5. La ditta potrà introdurre nell'impianto, a proprie cure e spese o sotto propria responsabilità, tutte le attrezzature e gli arredi che saranno ritenuti funzionali all'espletamento del servizio.
6. La ditta dovrà attivare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Alla ditta, fatte salve le autorizzazioni di legge, è concessa la messa in uso di distributori automatici, la messa a disposizione di servizi automatici di fototessera, la messa a disposizione di giochi di intrattenimento.

Articolo 8 - Tariffe a carico degli utenti

1. Le tariffe corrisposte dagli utenti per la fruizione del servizio sono applicate, riscosse e incamerate direttamente dal concessionario.
2. Le tariffe rimangono fisse per tutta la durata della concessione e sono quelle in vigore al termine della convenzione n.529 del 15.09.2014 di cui in premessa.
3. La ditta ha facoltà di proporre, durante lo svolgimento del servizio, tariffe migliorative per l'utenza dandone semplice comunicazione all'Amministrazione comunale. Rimodulazioni in aumento delle tariffe, in considerazione di comprovati incrementi del costo del servizio, devono essere sempre preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Qualificazione e professionalità degli operatori

1. Per l'espletamento del servizio la ditta si avvarrà degli operatori nel numero necessario per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dalla presente convenzione.
2. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate.
3. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti a osservare un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì mantenere il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata.
4. Gli operatori della ditta dovranno inoltre attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
 - b) rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
 - c) essere dotato di abbigliamento tenuto decorosamente e idoneo dal punto di vista igienico-sanitario.
5. La ditta dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente, nonché di quello ritenuto dall'Amministrazione Comunale non idoneo allo svolgimento del servizio, in quest'ultimo caso entro il terzo giorno successivo al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti previsti dalla presente convenzione. La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione all'Amministrazione Comunale, fornendo i dati relativi al sostituto.

Articolo 10 - Facoltà della ditta di esercitare attività collaterali

1. Al concessionario, ferma restando la necessità di comunicazione preventiva al Comune e di autorizzazione preventiva di quest'ultimo quando occorranza interventi sulla struttura e sugli impianti, è riconosciuta la facoltà di esercitare attività collaterali, di tipo sportivo o ludico o comunque accessorie o complementari a quelle prevalenti che prevedono l'attività natatoria.

Articolo 11 - Adempimenti a carico della ditta

1. Contestualmente all'avvio del servizio la ditta provvede a:
 - a) comunicare all'Amministrazione comunale il numero di fax l'indirizzo PEC, nonché l'indirizzo e il recapito telefonico della propria sede operativa e del coordinatore

responsabile del servizio;

- b) trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio;
- c) presentare all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione definitiva di cui all'articolo 21, non oltre il giorno antecedente a quello di avvio del servizio;
- d) trasmettere copia all'Amministrazione comunale, ovvero permetterne la visione degli originali, della documentazione relativa alle polizze assicurative di cui all'articolo 20, non oltre il giorno antecedente a quello di avvio del servizio;

2. Durante l'esecuzione del servizio la ditta è tenuta a:

- a) assicurare la presenza nell'impianto del coordinatore responsabile (ovvero di suo sostituto) ogni qualvolta si renda necessario o sia richiesto dall'Amministrazione comunale;
- b) assicurare la reperibilità telefonica del coordinatore responsabile (ovvero di suo sostituto);
- c) assicurare la presenza, tutti i giorni di apertura dell'impianto, di personale di assistenza ai bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e alle prestazioni di primo soccorso. Il personale suddetto deve essere presente nel numero minimo previsto dall'Articolo 6 dell'Atto di Intesa Stato-Regioni approvato con Decreto del Ministero della Sanità del 11/07/1991 (G.U. 17/2/1992, n. 39 suppl) e deve possedere i requisiti in esso precisati;
- d) provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, del personale cessato;
- e) aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio;
- f) assicurare la massima puntualità ed il rigoroso rispetto degli orari di apertura e di funzionamento dell'impianto;
- g) far uso dell'impianto, comprese le pertinenze esterne, e dei beni in dotazione allo stesso con la massima cura in modo da mantenerlo in perfetto stato di conservazione, efficienza e pulizia;
- h) vigilare attivamente affinché l'impianto, comprese le pertinenze esterne, e i beni in dotazione allo stesso siano usati dagli addetti ivi impiegati, dagli utenti e dai terzi con la massima cura;
- i) controllare che le tariffe, gli orari, le norme igienico-sanitarie e di pulizia dei locali di piscina siano esposte al pubblico in luoghi ben visibili;
- j) comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio;
- k) effettuare al Comune la segnalazione tempestiva e per iscritto di ogni disfunzione o guasto verificatisi agli impianti tecnologici e alle strutture;
- l) applicare rigorosamente, con particolare riferimento al trattamento, depurazione, pulizia e igiene dell'acqua della piscina e degli ambienti utilizzati dagli utenti, alle analisi delle acque e alla frequenza delle medesime, le prescrizioni stabilite nell'Atto di Intesa Stato – Regioni per le piscine di uso pubblico del 16/01/2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03/03/2003 e relativi allegati, e, per tutto ciò che non è

esplicitamente disciplinato da quest'ultimo, anche nel precedente Atto di Intesa Stato-Regioni 1991;

- m) assicurare la custodia diurna dell'impianto natatorio, delle pertinenze e di quanto in esso contenuto.

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune si impegna a eseguire, con onere finanziario a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze connesse al regolare funzionamento dell'impianto sportivo e alla sua sicurezza in vigore del contratto.
2. Il Comune provvede al pagamento degli oneri tributari afferenti alla proprietà dell'immobile.
3. Il Comune provvede all'assicurazione relativa all'immobile (per incendio, scoppio caldaia e altri eventi catastrofici) e ai beni mobili di proprietà del Comune e ai rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dalla proprietà.

Articolo 13 - Utilizzazione della piscina da parte degli utenti

1. Viene riportato a titolo puramente indicativo un elenco delle attività che possono essere svolte in piscina:
 - a) attività di nuoto libero;
 - b) corsi, iniziative di avviamento al nuoto, attività ludico-ricreative e di familiarizzazione con l'ambiente di piscina per le scuole ed i centri ricreativi estivi;
 - c) corsi di nuoto per bambini, adulti e disabili;
 - d) attività ginniche in acqua;
 - e) attività riabilitative ed idroterapeutiche;
 - f) corsi per attività di salvamento;
 - g) corsi per attività subacquee;
 - h) attività culturali e sociali di promozione degli sport natatori;
 - i) saggi e manifestazioni sportive dilettantistiche.
2. La presenza di pubblico durante lo svolgimento di eventuali manifestazioni sportive, saggi o eventi di diverso tipo è regolata dalle disposizioni in materia di pubblici spettacoli.
3. La ditta è obbligata a gestire i servizi di piscina in maniera che essa sia utilizzata dal pubblico individuale e da eventuali altri soggetti titolari di atti di assegnazione in uso temporaneo di spazi acqua in conformità ai limiti di massimo affollamento previsti dalle norme con specifico riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n.128 del Ministero della Sanità, del 16 luglio 1971 (Vigilanza igienicosanitaria sulle piscine).
4. L'impianto natatorio è utilizzato dalle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in conformità a specifici accordi con il Comune e con le Istituzioni scolastiche.
5. In conformità ad accordi con i servizi sociali del Comune l'impianto natatorio può essere utilizzato per la realizzazione di specifici programmi di riabilitazione fisica o di sostegno a persone in situazione di svantaggio psico-fisico ed economico.

Articolo 14 - Migliorie

1. La ditta potrà apportare a sue spese e previa autorizzazione del Comune modificazioni e migliorie all'impianto e ai beni in dotazione allo stesso, ferma restando l'esclusione in linea di principio di rimborsi, indennizzi o compensi da parte del Comune durante il periodo di esecuzione del contratto o alla scadenza di quest'ultimo.

Articolo 15 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. La ditta assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

2. Resta salva la possibilità di avvalersi delle collaborazioni coordinate e continuative, nei limiti e secondo i presupposti di cui all'art.90 della L.289 del 27.12.2002, nonché secondo le indicazioni della Circolare dell'Agazia delle Entrate n.21/E del 22.04.2003.

3. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

4. La ditta si obbliga in particolare a munire i lavoratori addetti all'impianto dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.

5. La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

6. La ditta solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

Articolo 16 – Corrispettivi e rimborsi

1. Premesso che l'affidamento della gestione della piscina comunale è da ascrivere alla categoria delle concessioni di servizi, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Decreto Legislativo 50 del 2016 (Codice dei Contratti), al gestore non è riconosciuto da parte del Comune alcun corrispettivo o rimborso spese per l'attività gestionale svolta, restando fermo che il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l'intero impianto, compreso l'incameramento delle tariffe e degli altri proventi specificatamente previsti nella presente convenzione.

Articolo 17 – Canone di concessione

1. Il concessionario dovrà versare a favore del Comune un canone di concessione che, in relazione alla documentazione prodotta con nota registrata al Protocollo 10229 del 06.04.2018, viene quantificato in euro 500,00 mensili, per un totale di euro 2.000,00 calcolato per l'intero periodo (1 settembre – 31 dicembre 2018).

Articolo 18 - Controlli sullo svolgimento del servizio

1. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere verifiche e controlli o indagini conoscitive,

anche periodici, sulle prestazioni erogate dalla ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e agli altri aspetti della convenzione, compresi la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative nonché a effettuare valutazioni sui risultati.

2. Tali verifiche e valutazioni sui risultati sono effettuate alla presenza dei responsabili della ditta. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla ditta.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

1. Per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

2. È vietata la subconcessione del servizio.

3. Resta inteso che la ditta ha facoltà di avvalersi, sotto sua piena responsabilità e nel rispetto delle norme in materia, della prestazione di terzi per attività attinenti a:

- a) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria;
- b) conduzione e manutenzione di impianti tecnologici;
- c) esecuzione di interventi di manutenzione di competenza;
- d) gestione distributori automatici o punti vendita;
- e) eventuali altri servizi minori.

Articolo 20 - Danni, responsabilità e polizze assicurative

1. Con la firma della convenzione, il concessionario diventa consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale. Egli si assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione dell'impianto in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali.

2. L'uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli accessori e delle pertinenze deve essere improntato a criteri di rispetto per le norme di sicurezza e di igiene. Eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità del concessionario e degli altri utilizzatori, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.

3. In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

4. La ditta provvede a sottoscrivere polizza assicurativa, stipulata, per l'intera durata della concessione, presso primaria Compagnia, per responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti e di altro personale utilizzato, e per danni a cose dell'Amministrazione o di terzi, con massimale non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata, ovvero data in visione, all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio.

6. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo determina automaticamente la

decadenza dalla concessione.

Articolo 21 - Cauzione

1. La ditta aggiudicataria presta apposita fideiussione a garanzia del regolare e buon svolgimento del servizio, del corretto utilizzo dell'impianto e della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
2. La fideiussione è costituita per un importo pari al 10% del valore del contratto (euro 3.995,00) e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dalla convenzione il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'aggiudicatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'occorrenza fissate. Alla scadenza della convenzione si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla convenzione.
3. Il valore della concessione è stimato in euro 39.950,00 ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 22 - Inadempienze e cause di risoluzione

1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
2. Nel caso di gravi inadempienze, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della ditta al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, l'Ente ha facoltà di diffidare la ditta all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto.
3. Il Comune ha, in particolar modo, facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al presente articolo:
 - a) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte della ditta, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
 - c) cessione del contratto o subconcessione del servizio non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - d) grave compromissione dell'igiene negli impianti utilizzati;
 - e) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da grave negligenza;
 - f) altre gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla convenzione o nelle norme vigenti.
4. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e la ditta incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 23 - Controversie

1. Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e la ditta, in relazione all'applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario.
2. Foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 24 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Per il concessionario
(Il Presidente)
Firmato digitalmente

Per il Comune di Sestu
(Il responsabile del servizio)
Firmato digitalmente